

In data 22 ottobre 2012, è prevenuta alla Scrivente una memoria del controinteressato, ....., in cui si oppone al rilascio dei documenti chiesti dal ricorrente.

In data 21 dicembre 2012, l'Amministrazione resistente ha fatto pervenire il proprio Statuto dal quale si evince, all'art. 4, che essa svolge un'attività di pubblico interesse.

### **DIRITTO**

Posto che la Cooperativa sociale Onlus ... svolge un'attività di pubblico interesse, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22, comma 1, lettera e), della legge n. 241 del 1990, la Commissione osserva quanto segue.

Deve essere accolta l'istanza di accesso ai documenti chiesti dall'istante relativi alla situazione lavorativa dell'ex coniuge, nonché ad ogni altro documento detenuto dall'Amministrazione attestante l'erogazione di eventuali indennità, sussidi o altre provvidenze economiche, in quanto i documenti richiesti sono necessari per proporre un'azione innanzi la Corte d'Appello di ... volta all'impugnazione della Sentenza del Tribunale Ordinario di ... . È infatti illegittimo il diniego dell'Amministrazione fondato esclusivamente sulla tutela della riservatezza del controinteressato: la giurisprudenza (C.d.S. Sez. VI, 26 aprile 2005 n.1896) ha avuto modo di chiarire che "nel bilanciamento di interessi che connota la disciplina del diritto di accesso, quest'ultimo prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo ogniqualvolta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente, salvo che non si tratti di dati personali (c.d. dati sensibili), cioè di atti idonei a rivelare l'origine razziale etnica, le convenzioni religiose, politiche, lo stato di salute o la vita sessuale di terzi, nel qual caso l'art.16, c.2, d.lgs. 11 maggio 1999 n. 135 (ora art.60, d.lgs. n. 196 del 2003) prescrive che l'accesso è possibile solo se il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi". Ebbene, la documentazione richiesta dal ricorrente non coinvolge la conoscenza di dati sensibili, ma solo dati patrimoniali, accessibili da parte del ricorrente, il cui diritto di difesa dei propri diritti è, in ogni caso, da considerare di pari rango rispetto al diritto alla riservatezza della persona cui si riferiscono i dati richiesti.

### **P.Q.M.**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 17 gennaio 2013

## 12.9 Accesso ad atti inerenti procedimento disciplinare

### FATTO

Al Sig. ..., assistente della Polizia di Stato, in data 4 dicembre 2012 gli veniva notificato la contestazione di addebiti disciplinari n. 120020084 rep. 105°.11, datata 26 novembre 2012, nella quale gli veniva contestato di non aver indicato sull'apposito verbale di sequestro amministrativo, da lui a suo tempo redatto, l'esatto luogo di custodia del veicolo destinatario della sanzione e del sequestro.

In data 19 dicembre 2012, il ricorrente presentava istanza di accesso alla presa visione ed estrazione della nota sezionale avente n. di prot. 283663/221.2 del 16 novembre 2012. A motivazione della richiesta, il ricorrente afferma di voler tutelare i propri diritti avverso il procedimento disciplinare attivato nei suoi confronti.

In data 31 dicembre 2012, l'Amministrazione resistente ha negato l'ostensione del documento affermando che tale atto non fa parte del fascicolo concernente il procedimento disciplinare trasmesso al ricorrente in data 26 novembre 2012 con nota 120030084/105 A11.

L'Amministrazione resistente, in data 15 gennaio 2012, ha inviato alla scrivente Commissione una memoria in cui dichiara che "nulla osta al rilascio dell'atto richiesto che non è stato consegnato in quanto non facente parte il fascicolo disciplinare", senza tuttavia informare l'interessato della volontà di concedere l'accesso al chiesto documento.

### DIRITTO

In merito al ricorso del Sig. ..., la Commissione osserva quanto segue.

Con riferimento al documento oggetto dell'istanza del 19 dicembre 2012 si evidenzia che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, non spetta all'Amministrazione la valutazione in ordine all'utilità dei documenti rispetto al procedimento disciplinare in corso, competendole la verifica della sussistenza di un interesse qualificato dall'ordinamento. Nel caso in esame il ricorrente, per difendere i propri diritti nel procedimento indicato è titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale atteso che si tratta di un documento relativo al proprio lavoro.

### P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e invita conseguentemente l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, entro trenta giorni, nei sensi di cui in motivazione, stante l'interesse ad accedere da parte del ricorrente.

Roma, 17 gennaio 2013

**12.10 Accesso a verbali e dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di accertamento ispettivo - inapplicabilità dell'esclusione dall'accesso prevista dal D.M.757 del 1994, nel caso in cui il rapporto di lavoro non sia più in essere**

**FATTO**

Alla ricorrente, in qualità di legale rappresentante dell'associazione sportiva dilettantesca... , è stato notificato il verbale unico di accertamento e notificazione con il quale la Direzione Territoriale resistente ha accertato la natura non genuina di tre rapporti di collaborazione coordinata e continuativa riconducendoli a rapporti di lavoro subordinato.

Pertanto, al fine di difendere i propri diritti ed interessi la ricorrente, tramite il proprio legale rappresentante, ha chiesto di potere accedere ai verbali delle dichiarazioni rese dalle sig.re..., ..., ..., sulle quali si fondano le contestazioni mosse alla ricorrente, precisando che non sussiste più alcun rapporto diretto o indiretto tra la medesima e le prime tre testimoni e che i rapporti di collaborazione contestati sono, nel frattempo, cessati. Precisa, altresì, il ricorrente che i controinteressati all'accesso hanno reso espressa autorizzazione alla divulgazione delle proprie dichiarazioni, come risulta dagli atti allegati al ricorso.

La Direzione resistente ha negato, il 26 novembre 2012 il chiesto accesso, richiamando genericamente il D.M. n. 757 del 1994, regolamento disciplinante il diritto di accesso ai documenti amministrativi, affermando che il procedimento non si è, ancora, concluso e ritenendo che la tutela del diritto alla riservatezza dei testimoni debba portare alla sottrazione all'accesso dei chiesti documenti.

Avverso il provvedimento di diniego, la legale rappresentante della ricorrente ha presentato, in data 27 dicembre 2012, ricorso a questa Commissione chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti. Ricorda nel gravame la ricorrente di non essere più legale rappresentante dell'associazione, che le tre testimoni non collaborano con la ricorrente e che uno dei contro interessati è un lavoratore autonomo titolare di partita I.V.A.

La parte ricorrente ha provveduto alla notifica, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. c), del d.P.R. n. 184/2006 del presente ricorso ai controinteressati, già individuati in sede di presentazione della richiesta di accesso, allegando copia della ricevuta dell'avvenuta spedizione, con raccomandata con avviso di ricevimento.

Nella memoria difensiva inviata a questa Commissione, in data 9 gennaio 2013, la Direzione resistente ha precisato che ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del D.M. 4 novembre 1994, n. 757 sono sottratti al diritto d'accesso i documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività di vigilanza, quando dalla loro divulgazione possono derivare azioni

discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o terzi. Ad avviso dell'amministrazione resistente nel caso di specie l'esigenza di tutela rappresentata dalla norma suddetta continua a persistere in quanto il procedimento ispettivo si conclude con l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione. A nulla rilevando che i rapporti di non genuina collaborazione siano nel frattempo cessati, in quanto il termine "a quo" cui si riferisce l'articolo 3, lettera c) del succitato DM non sarebbe ancora iniziato a decorrere, in quanto il procedimento non può ritenersi ancora concluso. Ha precisato parte resistente che il procedimento ispettivo si conclude con l'adozione dell'ordinanza ingiunzione adottata, a discrezione del Direttore della Direzione Territoriale, alla luce delle prove raccolte in sede di ispezione. Aggiunge l'amministrazione che le liberatorie dei testimoni controinteressati all'accesso, allegate al ricorso, avendo carattere preventivo, essendo state rese prima della presentazione dell'istanza di accesso, appaiono, pertanto, essere deleghe in bianco.

### DIRITTO

Il ricorso è fondato e deve essere accolto poiché il richiamo, operato dall'amministrazione resistente, al regolamento di cui al D.M. 4 novembre 1994, n. 757, recante i casi di esclusione, che osterebbe all'accoglimento della richiesta d'accesso, non pare applicabile al caso di specie, in quanto la portata del regolamento e gli interessi che esso intende proteggere vengono meno qualora il rapporto con il lavoratore denunciante, come nel caso di specie, sia cessato (in tal senso vedasi: C.D.S. Sez. VI, 17 ottobre 2003 n. 6341)

La fonte regolamentare citata stabilisce all'art. 3, comma 1, lett. c), che i documenti sono sottratti all'eccesso ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), "finché perduri il rapporto di lavoro, salvo che le notizie contenute nei documenti di tale categoria risultino a quella data sottoposti al segreto istruttorio penale". Pertanto, poiché i contro interessati non prestano più servizio presso la ricorrente, la disposizione regolamentare richiamata dalla Direzione resistente non trova applicazione nella presente vicenda.

La circostanza che il procedimento non sia ancora concluso è, poi, priva di pregio; infatti, pur se il verbale di accertamento dispiega i propri effetti solo a seguito dell'ordinanza ingiunzione, adottata discrezionalmente dal Direttore della Direzione Territoriale, già nell'attuale fase la ricorrente può esercitare il proprio diritto di difesa mediante la eventuale presentazione di memorie e/o note difensive; ciò, anche, al fine di apportare ulteriori elementi rilevanti al fine dell'adozione dell'ordinanza ingiunzione.

Quanto alla sussistenza di un qualificato interesse all'accesso in capo all'odierno ricorrente, questa Commissione non nutre alcun dubbio, trattandosi di accesso partecipativo disciplinato dall'articolo 10 della legge n. 241 del 1990.

Circa i motivi del provvedimento di diniego espresso, oggetto dell'odierna impugnativa, si osserva che gli stessi appaiono destituiti di giuridico fondamento. Si evidenzia al riguardo che la giurisprudenza del Consiglio di Stato, citata da parte resistente, nell'impugnato atto di diniego, pur operando una diversa sistemazione dei contrapposti interessi, giungendo ad individuarne un terzo nella tutela delle condizioni di lavoro astrattamente intese e dunque prescindendo dalla eventuale cessazione del rapporto di lavoro, ritiene comunque inaccessibili le dichiarazioni che siano state rese dai lavoratori "senza autorizzarne la divulgazione" (v. Cons di Stato sent. N. 1842/2008: "L'avvenuta cessazione di un rapporto di lavoro non esclude l'esigenza di riservatezza di chi abbia reso dichiarazioni, riguardante se stesso o altri soggetti, senza autorizzarne la divulgazione").

Pertanto - prescindendo dalla condivisibilità di tale giurisprudenza, già in precedenti occasioni messa in dubbio da questa Commissione (v. Commissione Accesso, 16 marzo 2010), dal cui consolidato orientamenti non si ha ragione di doversi discostare, in considerazione del fatto che le necessità difensive, riconducibili ai principi tutelati dall'art. 24 della Costituzione, sono da ritenersi prioritarie rispetto alla riservatezza di soggetti terzi (cfr. Cons. St., Ad Plen. 4.2.1997, n. 5) ed in tal senso il dettato normativo richiede che l'accesso sia garantito "comunque" a chi debba acquisire la conoscenza di determinati atti per la cura dei propri interessi giuridicamente protetti (art. 20, comma 7, L. n. 241/90) (vedi Commissione Accesso 16 marzo 2010 citata) - la Commissione ritiene che, nel caso di specie, il diniego dell'amministrazione resistente sia da ritenersi illegittimo (essendo stata tra l'altro l'autorizzazione alla divulgazione espressamente resa, se pur in via preventiva, dai lavoratori controinteressati).

#### **P.Q.M.**

La Commissione, esaminato il ricorso e ritenutolo fondato, lo accoglie e per l'effetto inviata l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Roma, 17 gennaio 2013

### **12.11 Accesso a denuncia - esposto**

#### **FATTO**

Il signor ..., maresciallo dei carabinieri in servizio presso il comando resistente, espone quanto segue. A seguito di una denuncia presentata da una cittadina nei confronti del proprio coniuge per maltrattamenti in famiglia ed altre fattispecie delittuose, il ricorrente avviava le indagini di rito che in seguito portavano all'avvio di un processo penale a carico del denunciato.

Il legale di quest'ultimo, ritenendo di essere stato oggetto di insinuazioni lesive della propria dignità professionale, inoltrava una missiva di denuncia dei suddetti comportamenti al comandante del comando resistente, chiedendo di intervenire per far cessare tali comportamenti e formulando al contempo richiesta di risarcimento dei danni subiti. In data 31 dicembre 2012 il ricorrente chiedeva al comando di appartenenza di poter accedere alla suindicata missiva, vedendosi opporre il diniego impugnato, motivato nel senso della irrifiribilità della missiva al richiedente. Contro tale determinazione in data 3 gennaio il sig. ... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione.

### **DIRITTO**

Nel merito il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

La motivazione contenuta nel diniego appare destituita di giuridico fondamento, atteso che la riferibilità della lettera oggetto della domanda appare chiara, inquadrandosi la stessa come denuncia esposto nei confronti dell'odierno ricorrente.

In tal senso si ricorda che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, "nell'ordinamento delineato dalla legge n. 241/1990, ispirato ai principi della trasparenza, del diritto di difesa e della dialettica democratica, ogni soggetto deve poter conoscere con precisione i contenuti e gli autori di segnalazioni, esposti o denunce che, fondatamente o meno, possano costituire le basi per l'avvio di un procedimento ispettivo o sanzionatorio, non potendo la p.a. procedente opporre all'interessato esigenze di riservatezza" (così T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 29 ottobre 2008, n. 1469, nello stesso senso cfr., Cons. Stato Sez. V, 27.5.2008 n. 2511; Sez. VI, 23.10.2007 n. 5569; Sez. VI, 25.6.2007 n. 3601; Sez. VI, 12.4.2007, n. 1699). In sostanza nell'attuale sistema la tutela dell'accesso prevale sulla tutela della riservatezza qualora il primo sia strumentale alla cura o alla difesa dei propri interessi giuridici, salvo che vengano in considerazione dati sensibili o sensibilissimi (cfr. *ex multis*, Consiglio Stato, sez. VI, 23 ottobre 2007, n. 5569). La denuncia e l'esposto, del resto, non possono essere considerati un fatto circoscritto al solo autore, all'Amministrazione competente al suo esame e all'apertura dell'eventuale procedimento, ma riguardano direttamente anche i soggetti "denunciati", i quali ne risultano comunque incisi (così, T.A.R. Lombardia, Brescia, 1469/2008, cit.). Pertanto, si accoglie il ricorso in considerazione della sussistenza in capo al ricorrente di un interesse qualificato ad accedere ai documenti indicati nella parte narrativa in fatto.

### **P.Q.M.**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 7 febbraio 2013

## 12. 12 Accesso ai decreti di concessione della pensione

### FATTO

Il sig. ... riferisce di aver presentato, in data 16 ottobre 2012, istanza di accesso all'amministrazione resistente tesa a prendere visione ed estrarre copia dei decreti di concessione della pensione ordinaria e privilegiata ordinaria concernenti il medesimo istante.

L'amministrazione nei trenta giorni successivi non ha dato alcun seguito all'istanza. Contro il silenzio venutosi a formare il ricorrente ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 12 gennaio u.s. chiedendone l'accoglimento.

### DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato. Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera *a*), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: *a*) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione o ad estrarne copia.

Nel caso in esame, non è dubbia la posizione qualificata del richiedente, atteso che i documenti di cui si chiede di conoscere il contenuto, afferiscono direttamente alla sfera giuridico-soggettiva dell'odierno ricorrente e quindi l'accesso deve essere consentito.

### P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 07 febbraio 2013

### **12.13 Accesso a documenti posti a base di un sollecito di pagamento**

#### **FATTO**

La ricorrente riferisce di aver presentato in data 22 febbraio 2012 all'amministrazione resistente domanda di accesso a tutti i documenti posti alla base di un sollecito di pagamento inviato all'esponente. Parte resistente non ha dato riscontro all'istanza, pertanto in data 23 novembre la Pecoraio si è rivolta alla scrivente Commissione. Con nota del 5 dicembre u.s. parte resistente ha invitato la ricorrente a regolarizzare la domanda di accesso, inviata priva di sottoscrizione e copia di documento di identità, rinviando l'esame della domanda ostensiva all'espletamento dell'incombente richiesto. Nella seduta del 20 dicembre u.s., la Commissione, preso atto della nota di parte resistente, sospendeva la decisione in attesa della regolarizzazione della domanda di accesso da parte della ricorrente e delle conseguenti determinazioni dell'amministrazione. Con comunicazione datata 28 gennaio u.s. la ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso, atteso che l'amministrazione ad oggi si è limitata a rilasciare il solo avviso di ricevimento relativo al sollecito di accesso nei confronti della Pecoraio.

#### **DIRITTO**

Il ricorso presentato dalla sig.ra ...la Commissione osserva quanto segue. Il ricorso è fondato e va accolto. Non appare controversa la legittimazione della richiedente, in un certo senso riconosciuta dalla stessa amministrazione tramite l'esibizione della cartolina attestante il ricevimento del sollecito di pagamento. Tuttavia, tale produzione documentale, non è idonea a soddisfare completamente l'interesse dell'accedente la quale, con l'originaria istanza, aveva domandato l'accesso a tutti i documenti posti alla base del sollecito medesimo. È evidente, pertanto, che la produzione documentale dell'amministrazione non soddisfa il diritto della ricorrente in modo adeguato, e pertanto il ricorso deve trovare accoglimento.

#### **P.Q.M.**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 7 febbraio 2013

### **12.14 Accesso a verbale ispettivo**

#### **FATTO**

La sig.ra... , titolare della omonima ditta individuale, rappresentata e assistita dall'avv., riferisce che a seguito di procedimento ispettivo e

conseguente verbale di accertamento, ha richiesto l'accesso alle dichiarazioni rese da due lavoratori nel corso delle ispezioni. Parte resistente, con nota del 19 dicembre 2012, ha negato l'accesso ritenendo prevalente il diritto alla riservatezza dei lavoratori dichiaranti. Contro tale determinazione la ricorrente, in data 18 gennaio, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 28 gennaio parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

### **DIRITTO**

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

Rispetto ai documenti oggetto della domanda di accesso, riscontrata negativamente da parte resistente, sussiste evidentemente un interesse qualificato in capo all'accedente. Le ragioni del diniego, ribadite ed ampliate nella memoria difensiva dell'amministrazione, risiederebbero nella prevalenza della tutela della riservatezza dei lavoratori; a tale riguardo parte resistente richiama un orientamento del Giudice amministrativo in tal senso. A fronte di tale indirizzo giurisprudenziale, tuttavia, si oppone altro e difforme orientamento – prevalente – che considera recessivo l'interesse dei lavoratori qualora i documenti domandati siano utili al richiedente per la difesa delle proprie situazioni giuridiche soggettive. In tal senso, da ultimo, TAR Veneto, Sez. III, 14 giugno 2012, n. 814, per il quale “...il Collegio ritiene di poter condividere il prevalente orientamento (cfr. Tar Veneto, Sez. III, 2 gennaio 2009, n. 1; id. 14 gennaio 2009, n. 31; id. 20 giugno 2007, n. 2008; Tar Sicilia, Palermo, Sez. III, 2 settembre 2009, n. 1467; Tar Abruzzo, Pescara, Sez. I, 25 febbraio 2009, n. 112; Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 dicembre 2006, n. 7389, id. 29 luglio 2008, n. 3798; id. 26 aprile 2005, n. 1896; id. 19 marzo 2001, n. 1621; Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 4 febbraio 1997, n. 5) secondo cui, qualora venga in rilievo per la cura o la difesa di propri interessi giuridici, deve prevalere rispetto all'esigenza di riservatezza del terzo, e tale indirizzo non appare scalfito dagli ultimi interventi normativi intervenuti in materia, atteso che, in seguito alla entrata in vigore delle modifiche alla L. 7 agosto 1990, n. 241, apportate dalla L. 11 febbraio 2005, n. 15, risulta confermato dalla previsione dell'ultimo comma dell'art. 24 della L. 7 agosto 1990, n. 241, che "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici".” Da tale orientamento, condiviso dalla scrivente, non v'è ragione di discostarsi, pertanto il ricorso deve trovare accoglimento non essendo, inoltre e nel caso di specie, stato opposto il diniego ai sensi del D.M. n. 757/1994, intendendosi con ciò che la stessa amministrazione non ha ritenuto la sussistenza dei presupposti per la sua applicazione.

### **P.Q.M.**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 7 febbraio 2013

## 12. 15 Accesso agli emolumenti corrisposti alla ex coniuge

### FATTO

Il sig. ...., in data 12 dicembre 2012 ha presentato richiesta di accesso ai documenti attestanti gli emolumenti corrisposti dall'amministrazione resistente alla sig.ra ....., coniuge del richiedente, siccome rilevanti ai fini della determinazione dell'assegno da corrispondere alla moglie a seguito di separazione.

L'amministrazione con nota del 10 gennaio 2013 ha negato l'accesso ritenendo prevalente la riservatezza della controinteressata titolare nella fattispecie e ad avviso dell'amministrazione, di dati sussumibili nella previsione normativa di cui all'articolo 60, d. lgs. n. 196/2003.

Avverso tale determinazione il ricorrente ha presentato richiesta di riesame del diniego ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 241 del 1990, alla scrivente Commissione, chiedendone l'accoglimento.

### DIRITTO

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

In primo luogo si osserva la titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale in capo all'odierna ricorrente, costituendo la documentazione richiesta indice di valutazione delle condizioni economiche dell'ex coniuge; condizioni rilevanti ai fini della quantificazione degli importi da corrispondere tramite l'assegno di mantenimento.

A tale riguardo prive di pregio appaiono le motivazioni contenute nel provvedimento impugnato, atteso che in esso si richiama impropriamente l'art. 60 di cui alle premesse in fatto.

Ed invero, non si condivide l'assunto per cui i dati relativi agli emolumenti corrisposti alla controinteressata siano ricompresi nel novero di quelli addirittura supersensibili concernenti la salute e la sfera sessuale di terzi.

I dati oggetto della richiesta dell'odierno ricorrente, peraltro, non possono neppure essere qualificati come sensibili. In tal senso, espressamente, il T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent. n. 35020, del 02-12-2010, ove si afferma *“Quanto alla tutela della riservatezza di terzi è vero quanto sostenuto da parte ricorrente che l'entità del reddito percepito dal coniuge non costituisce un dato sensibile, in quanto non rientrante nella espressa elencazione di cui all'art. 4, comma 1 lett. d) del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 che, tra i dati sensibili, ricomprende: "i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”*. Pertanto, non ravvisandosi ulteriori elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza di accesso, il presente gravame – notificato alla controinteressata – deve trovare accoglimento non potendosi accogliere la tesi della prevalenza della riservatezza invocata dall'amministrazione.

**P.Q.M.**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 7 febbraio 2013

**12.16 Accesso a corrispondenza in funzione di difesa in procedimento di licenziamento****FATTO**

Il signor ... in data 23.10.2012 rivolgeva alla Segreteria tecnica del collegio dei sindaci dell'INPS, un'istanza di accesso a tutta la corrispondenza intercorsa tra il Direttore generale ed il collegio dei sindaci relativa al prestito concesso al dottor ... ed al procedimento disciplinare avviato a carico del rappresentante del Sindacato ... INPS, al fine di essere messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa in relazione all'impugnazione del provvedimento di licenziamento senza preavviso adottato con determinazione n. 91 dell'11 ottobre 2012.

L'Amministrazione, in data 19.11.2012, rigettava la predetta istanza di accesso, sul rilievo che la stessa avrebbe dovuto essere rivolta non all'organo di controllo, ma all'Amministrazione attiva, detentrica dei documenti richiesti.

Successivamente, l'Amministrazione resistente, con nota prot. 21.11.2012, accoglieva l'istanza di accesso in questione, segnalando la possibilità di esercitare il diritto di accesso ai documenti richiesti presso la segreteria del Direttore generale.

L'accedente, recatosi presso la Segreteria del Direttore generale in data 5 dicembre 2012, all'esito dell'esame dei verbali del collegio dei sindaci, veniva a conoscenza dell'esistenza di una nota del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali del 2 ottobre 2012, con la quale era stata chiesta al Presidente del Collegio dei sindaci una relazione sull'intera vicenda.

Il signor ... ricorrente, in quell'occasione, chiedeva l'accesso a tale documento e a tutta la corrispondenza intercorsa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

In data 19.12.2012 all'accedente veniva comunicato il rigetto dell'istanza di accesso alla documentazione da ultimo menzionata, giustificato dal fatto che il carteggio con il Ministero del lavoro era stato trattato con procedura di riservatezza.

In data 18.1.2013 il signor ... adiva la Commissione per ottenere l'accesso alla documentazione in questione.

In data 28.1.2013, l'Amministrazione inviava una nota nella quale chiedeva alla Commissione un differimento dei termini per l'inoltro di scritti difensivi, in considerazione della necessità di informare della vicenda il Collegio dei sindaci, la cui prima riunione utile avrebbe avuto luogo il 29.1.2012.

In data 6.2.2013, l'Amministrazione comunicava che il Collegio dei sindaci, all'esito della predetta riunione, aveva ritenuto di dover confermare il diniego di accesso alla documentazione in questione, sul rilievo che la nota del Ministero del lavoro e tutta la corrispondenza intercorsa tra lo stesso e l'INPS era stata trattata con procedura di riservatezza e, comunque, non costituirebbe presupposto del provvedimento di licenziamento in contestazione.

#### **DIRITTO**

Il ricorso merita di essere accolto.

Nonostante il riferimento dell'Amministrazione al fatto che la documentazione in questione sarebbe stata trattata con procedura di riservatezza, essa non può esser ritenuta coperta dal segreto d'ufficio opponibile al ricorrente, dal momento che si tratta di documenti che concernono la vicenda sfociata nell'adozione di un provvedimento che lo riguarda personalmente.

Quanto alla presunta irrilevanza della documentazione in discorso ai fini dell'adozione del licenziamento in contestazione, ciò costituisce oggetto di una valutazione dell'Amministrazione, che non è certo idonea a precludere l'accesso ai documenti richiesti, spettando esclusivamente al ricorrente la valutazione dell'utilizzabilità degli stessi in sede processuale, nell'esercizio del suo diritto di difesa.

#### **P.Q.M.**

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione

Roma, 7 febbraio 2013

### **12.17 Accesso a documentazione inerente ad un concorso pubblico**

#### **FATTO**

L'istante, avendo partecipato, senza successo, al concorso per dirigenti scolastici di cui al d.d.g. ... , ha chiesto il 17 settembre 2012 all'Ufficio in epigrafe accesso a tutta la documentazione relativa al concorso.

L'Amministrazione ha convocato l'accedente e gli ha consegnato copia dei suoi due elaborati, delle connesse schede di valutazione e dei verbali relativi. In sede di accesso, il 5 ottobre 2012, l'istante ha chiesto di accedere

anche a elaborati e schede valutative di tutti i candidati ammessi all'orale, richiesta poi rinnovata il 2 novembre 2012.

Il 5 novembre 2012 l'amministrazione ha trasmesso copia di 24 prove scritte e delle connesse schede valutative, rese anonime, relative a candidati che hanno riportato un punteggio fra 21 e 30. Ha negato il resto con nota del 20 novembre 2012, spiegando che, in base a un criterio di ragionevolezza, ha ritenuto di inviare un numero di elaborati sufficiente al controllo della regolarità del concorso ma non la totalità degli atti (480 prove con relative schede) per evitare la paralisi dell'attività amministrativa.

Dolendosi di tale parziale diniego il prof. ... si è rivolto il 3 dicembre 2012 a questa Commissione, chiedendone l'intervento.

Parte resistente, con memoria dell'11 dicembre 2012, ha insistito per il diniego, ritenendo la richiesta un tentativo di controllo generalizzato dell'operato dell'amministrazione.

Questa Commissione, nel plenum del 20 dicembre 2012, ha chiesto all'amministrazione se gli elaborati concessi siano o meno quelli marginali, ovvero prodotti dai candidati che occupano gli ultimi posti nella graduatoria degli ammessi agli orali.

Parte resistente, con memoria del 2 febbraio 2013, ha comunicato che i 24 elaborati, appartenenti ad altrettanti candidati, sono stati selezionati dalla Commissione giudicatrice del concorso e affidati all'ufficio già in forma anonima: gli atti non sono quindi riconducibili a concorrenti specifici, né sono necessariamente stati prodotti dagli ultimi candidati in graduatoria, poiché non sarebbe stata formata nessuna graduatoria degli ammessi all'orale, ma solo quella compilata a conclusione dell'intera procedura selettiva. Segnala inoltre l'amministrazione che il TAR Lazio, pronunciandosi con sentenza n. ... sulla pretesa ostensiva di un partecipante al medesimo concorso di cui all'odierno gravame, ha dichiarato l'istante soccombente, poiché, nei termini formulati, la richiesta di accesso appariva rivolta ad esercitare un inammissibile controllo generalizzato sull'azione amministrativa.

### **DIRITTO**

Questa Commissione ritiene l'odierno gravame meritevole di accoglimento.

L'amministrazione cui sia indirizzata la richiesta di accesso, nel decidere se rilasciare o meno i documenti oggetto della richiesta, deve limitarsi ad effettuare le valutazioni richieste dalla legge, in particolare deve verificare la sussistenza di un interesse sufficientemente differenziato rispetto a quello di quidam de populo, e che non sussistano altri interessi meritevoli di tutela che, ai sensi dell'art. 24 l. 241/90, si frappongano all'accoglimento della richiesta. Il criterio da utilizzare ai fini del riconoscimento della situazione legittimante all'accesso deve individuarsi, in concreto, nella sussistenza di un collegamento tra i documenti oggetto della domanda di accesso e la sfera di interessi del

soggetto promotore dell'episodio ostensivo, collegamento dimostrabile in modi diversi, purché sufficienti a dimostrare il carattere non emulativo né inconsistente, ma serio e oggettivamente percepibile, dell'interesse conoscitivo alla base della richiesta di accesso.

Il ricorrente che abbia partecipato a una procedura concorsuale è titolare per ciò stesso di un interesse qualificato e differenziato alla regolarità della procedura. Non risulta pertanto pertinente, a giudizio di questa Commissione, l'obiezione di parte resistente secondo cui la richiesta di accedere alle prove di tutti gli idonei alla fase orale configurerebbe un tentativo di controllo generalizzato dell'operato dell'amministrazione, atteso che la qualificazione di parte procedimentale della posizione del richiedente esclude in radice tale possibilità.

L'interesse dell'accedente attiene poi non soltanto ad una corretta valutazione della sua posizione in sé considerata ma anche ad una corretta valutazione della sua posizione con riferimento alle altre, al fine di scongiurare una eventuale disparità di trattamento lesiva della sua sfera giuridica.

Oltre al fatto che la *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Sicché questa Commissione non ritiene corretto, nel caso di specie, limitare l'accesso soltanto ad alcuni degli elaborati, in numero esiguo, anonimi, scelti dalla Commissione giudicatrice con criterio ignoto, e neppure relativi ai candidati ammessi con votazione marginale alla successiva fase della selezione concorsuale, poiché tale modalità appare inidonea al soddisfacimento dell'interesse conoscitivo dell'istante.

Qualora, come lamentato da parte resistente, la mole dei documenti richiesti sia tale da determinare un effettivo aggravio dell'attività amministrativa, ad esempio per l'indisponibilità di macchine fotocopiatrici o scansionatrici automatiche e di archivi informatizzati, il rilascio potrà essere a giudizio dell'amministrazione opportunamente scagionato nel tempo.

Riguardo infine l'esigenza di tutelare la riservatezza dei controinteressati, essa è esclusa in radice, poiché, come affermato da copiosa giurisprudenza, i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente consentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza.

**P.Q.M.**

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita l'amministrazione a modificare nei sensi di cui in diritto le proprie determinazioni entro trenta giorni.

Roma, 7 febbraio 2013

## 12. 18 Accesso a documentazione sanitaria di lavoratori

### FATTO

Il ricorrente, dopo avere avuto copia dei nominativi dei lavoratori alle dipendenze in ambito portuale, ha chiesto all'Inail di potere accedere alla documentazione sanitaria afferente i lavoratori della Camera di Commercio che abbiano contratto una malattia professionale o siano deceduti a causa dell'esposizione all'amianto, nonché i documenti dai quali sia possibile rilevare il numero delle persone che abbiano contratto o siano decedute a causa di patologie correlate all'amianto, specificando le relative diagnosi. Ricorda il ricorrente nell'istanza che il padre ha lavorato come addetto alla movimentazione ed alla pesa delle merci dal 1968 al 1998 e di essere lo stesso deceduto per mesotelioma pleurico bifasico. Afferma il ricorrente che tale malattia è stata contratta per inalazione delle fibre di amianto durante l'attività lavorativa svolta presso i magazzini portuali della Camera di Commercio di...

Aggiunge il ricorrente che, fino al 1995, sulle banchine del porto di Livorno sono state scaricate balle, sacchi e contenitori aventi all'interno amianto, che al padre, con valutazione del CSPO, è stata riconosciuta l'esposizione all'amianto certa ed, infine, che ai lavoratori della Camera di Commercio sono stati riconosciuti i benefici di cui alla legge n. 257 del 1992. Pertanto, i chiesti documenti sono necessari per difendere i propri interessi nel giudizio pendente innanzi la Procura della Repubblica di ... , poi avvocato dal Procuratore Generale presso la Procura della Repubblica della Corte di Appello di ... , intentato quale persona offesa dal reato di cui all'art. 589, comma 2, c.p. (omicidio colposo).

L'Inail ha negato il chiesto accesso, atteso che il regolamento sul diritto di accesso agli atti amministrativi dell'ente, di cui alla delibera del c.d.a. n. 5 del 13 gennaio 2000, stabilisce che il diritto di accesso spetta a "chiunque vi abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti nei confronti del responsabile dell'unità organizzativa competente a formare l'atto o a detenerlo stabilmente" intendendosi "legittimati all'accesso: a) coloro che hanno ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento; b) coloro nei cui confronti l'atto conclusivo del procedimento è destinato a produrre effetti diretti; c) coloro che per legge devono intervenire nel procedimento; d) coloro che dall'atto finale possono ricevere un pregiudizio relativamente a interessi rilevanti e differenziati rispetto alla collettività" (art. 4). Afferma ancora l'Istituto resistente di non ritenere, sulla base dell'istanza, applicabile l'art. 15 della citata delibera, relativo alla comunicazione ai contro interessati della presentazione di una richiesta di accesso che il regolamento esclude dall'accesso i documenti e i dati classificabili come sensibili fatte salve esigenze

di tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e, infine, che la richiesta di accesso deve essere presentata innanzi l'autorità giurisdizionale innanzi alla quale pende il giudizio penale in questione.

Avverso il provvedimento di diniego il ricorrente ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Precisa il ricorrente nel presente gravame di non avere potuto inviare il ricorso ai contro interessati dal momento che non conosce quali tra i lavoratori dell'elenco inviatogli dalla Camera di Commercio, hanno contratto malattie professionali o sono deceduti a causa di patologie correlate all'esposizione all'amianto.

La Commissione, con decisione del 27 novembre 2012, ha chiesto all'amministrazione resistente di notificare l'istanza ai contro interessati.

L'Inail resistente, con comunicazione del 18 dicembre, ha affermato di avere provveduto nella medesima data a notificare l'istanza di accesso ai contro interessati ..... e di avere chiesto loro eventuali osservazioni entro il termine di 15 giorni da valutare ai fini del rilascio dell'accesso, successivamente non pervenute.

### **DIRITTO**

Il regolamento Inail adottato nella seduta del 13 gennaio 2000, stabilisce che sono soggetti titolari del diritto di accesso "chiunque vi abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti nei confronti del responsabile dell'unità organizzativa competente a formare l'atto o a detenerlo stabilmente" (art. 4, comma 1), specificando, poi al comma 3, i soggetti legittimati all'accesso. Nessun dubbio, pertanto, sussiste, in ordine alla legittimazione in capo al ricorrente di un interesse diretto, concreto ed attuale ad acquisire i chiesti documenti tenuto conto che pende innanzi la Procura della Repubblica della Corte di Appello di ... un procedimento penale per il reato di cui all'art. 589, comma 2, c.p. (omicidio colposo).

Si ricorda, inoltre, che il comma 7, dell'art. 24 della legge n. 241 del 1990, stabilisce che "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

A sua volta il citato art. 60 del c.d. Codice sui dati personali, stabilisce che "quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti